

Art. 1.

1. La denominazione del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è sostituita dalla seguente: “*Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*”.
2. Dopo la denominazione del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito: “Sezione prima - *Procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento*”.
3. Dopo la denominazione della sezione prima del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito: “§ 1 *Disposizioni generali*”.

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Finalità e definizioni*”.
 - b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole “dal presente capo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente sezione”;
 - 2) in fine è aggiunto il seguente periodo: “Con le medesime finalità, il consumatore può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini del presente capo, si intende:
 - a) per «sovraindebitamento»: una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
 - b) per «consumatore»: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Art. 3

1. All'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-*bis* - Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.”;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole “procedure previste dall’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti procedure concorsuali”;

2) alla lettera b) le parole “tre anni, alla procedura di composizione della crisi” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”;

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-*bis*) non abbia subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-*bis*”;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis* - Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b) e b-*bis*), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione.”;

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*ter* Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b) e b-*bis*), la proposta del consumatore non è ammissibile qualora la documentazione fornita non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.”.

Art. 4.

1. All’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore*”;

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola “accordo” sono aggiunte le seguenti: “o di piano del consumatore”;

2) la parola “redditi” è sostituita dalla parola “crediti”;

c) al comma 2 le parole “i beni o i redditi” sono sostituite dalle seguenti: “i beni e i redditi”;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 5.

1. All’articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Deposito della proposta*”;

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola “sede” è aggiunta la parola “principale”;

2) in fine è aggiunto il seguente periodo: “Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza”;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole “Il debitore, unitamente alla proposta, deposita” sono sostituite dalle seguenti: “Unitamente alla proposta devono essere depositati”;

2) le parole “dei beni” sono sostituite dalle seguenti “di tutti i beni del debitore”;

d) al comma 3 dopo la parola “esercizi” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,”;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal

consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.”.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito: “§ 2 *Accordo di composizione della crisi*”

Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “i requisiti previsti dagli articoli 7” è aggiunto il seguente richiamo: “, 8”;

2) dopo la parola “comunicazione” sono aggiunte le seguenti: “, almeno trenta giorni prima dell'udienza.”;

3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: “Tra il giorno del deposito della proposta e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.”;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi presso gli uffici competenti.”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono nulli.”.

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, sono aggiunte le parole: “almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice con il decreto di cui all'articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è stata loro comunicata.”;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola “settanta” è sostituita da “sessanta”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.”;

c) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “i pagamenti dovuti”, sono inserite le seguenti: “secondo il piano”;

2) le parole “Agenzie fiscali” sono sostituite da “amministrazioni pubbliche”;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'accordo è altresì revocato se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se,

in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'art. 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.”.

Art. 9.

1. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: “Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.
 - b) il comma 3 è così modificato:
 - 1) le parole “ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “a tre anni”;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed i crediti oggetto del piano.”;
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.”;
 - d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.”.

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito: “§ 3 *Piano del consumatore*”.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 12- bis.

(Procedimento di omologazione del piano del consumatore)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Qualora riguardi anche crediti tributari, la proposta deve essere comunicata al

competente concessionario del servizio nazionale della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del consumatore e contenere gli elementi identificativi della procedura, la ricostruzione della posizione fiscale del proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Tra il giorno del deposito della proposta e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti esecutivi potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi per non oltre centoventi giorni.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, secondo periodo.

Art. 12-ter.

(Effetti dell'omologazione del piano del consumatore)

1. Dalla data dell'omologazione del piano e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.

3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.”.

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito: “§ 3 *Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore*”.

Art. 13.

All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore”*;
- b) al comma 1 dopo la parola *“accordo”* sono aggiunte le seguenti: *“o dal piano del consumatore,”*;
- c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole *“creditori estranei”* sono sostituite dalle parole: *“crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo”*;
 - 2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole *“, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 2 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.”*.

Art. 14.

All'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola *“dolosamente”* sono aggiunte le seguenti: *“o con colpa grave”*;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *“1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.”*;
- c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, ma il tribunale provvede in composizione monocratica”*.

Art. 15.

Dopo l'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserito il seguente articolo:

“Art. 14- bis.

(Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano)

1. La revoca dell'omologazione del piano del consumatore ha luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
 - b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

Art. 16.

Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è inserita la seguente sezione:

“SEZIONE SECONDA
Liquidazione del patrimonio

Art. 14-*ter*.

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, ove versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2 lettere a) e b), anche se consumatore o imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e crediti.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario dei beni del debitore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
5. Non sono compresi nella liquidazione:
 - a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
 - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
 - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
 - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 14-*quater*.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta in caso di revoca o risoluzione dell'accordo, ovvero di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 14-quinquies.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
 - a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
 - d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
 - e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
 - f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b);
3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 14-sexies.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni e i crediti da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
 - a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies;
 - b) la data entro cui vanno presentate le domande;
 - c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
 - a) l'indicazione delle generalità del creditore;

- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
 - c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
 - e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispose un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di

pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui al sesto comma dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14-*decies*.
(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-*novies*, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-*undecies*.
(Beni e crediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 14-*duodecies*.
(Creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 2, lettere c) e d), sono esclusi dalla procedura.”.

Art. 17.

Gli articoli da 15 a 20 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sono sostituiti dalla seguente sezione:

“SEZIONE TERZA
Disposizioni comuni

Art. 15
(Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1 o 14-*quinquies*, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
11. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16.

(Esdebitazione)

1. Il debitore, anche se consumatore o imprenditore agricolo, è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:
 - a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
 - b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
 - c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 17;
 - d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione è esclusa:
 - a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
 - b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti

in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore, anche consumatore, che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione del piano;

d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per

interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.”.

Art. 18

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è finalizzata ad apportare modifiche all'impianto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento", con l'obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un'organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.

Sono apportate al testo delle legge n. 3/2012, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovra indebitato non fallibile, modificazioni che investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d'altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, trasformandolo in chiave concordataria.

In particolare la proposta:

- definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano;
- incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- riduce al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori;
- regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento;
- introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore;
- subordina al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Le modifiche al testo della legge n. 3/2012 avvengono mediante la tecnica dell'interpolazione, attuando tuttavia una ristrutturazione dell'articolato attraverso una ripartizione dello stesso in sezioni e paragrafi che ne consentano una più agevole leggibilità. In particolare, il capo II viene ripartito, con la proposta di modifica in questione, nelle seguenti tre sezioni:

- Sezione prima – *Procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento* (articoli 6-14-*bis* della legge);
- Sezione seconda – *Liquidazione del patrimonio* (articoli 14-*ter*-14-*duodecies* della legge);
- Sezione terza – *Disposizioni comuni* (articoli 15-17 della legge).

La prima sezione è a sua volta ripartita in paragrafi al fine di rendere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a seconda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consumatore, per i quali sono previsti differenti giudizi da parte del tribunale.

La ripartizione in paragrafi della prima sezione del capo II del testo modificato è dunque così attuata:

- § 1 – *Disposizioni generali* (articoli 6-9 della legge);
- § 2 – *Accordo di composizione della crisi* (articoli 10-12 della legge);
- § 3 – *Piano del consumatore* (articoli 12-bis-12-ter della legge);
- § 4 – *Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore* (articoli 13-14-bis della legge).

Di seguito vengono illustrate le modificazioni apportate alle singole disposizioni della legge.

L'**articolo 1** dello schema di disegno di legge modifica la denominazione del capo II della legge n. 3/2012 ed introduce le richiamate ripartizioni in sezioni e paragrafi.

L'**articolo 2** dello schema, oltre ad apportare una modifica alla rubrica dell'articolo 6 della legge emendata, delinea anche in capo al consumatore la possibilità di far ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dalla stessa disposizione viene modificata la definizione di 'sovraindebitamento', sostanzialmente equiparandola all'insolvenza fallimentare (eliminando il richiamo allo squilibrio patrimoniale del debitore come ulteriore elemento di connotazione del sovra indebitamento).

Viene quindi definito il *consumatore*, alla stregua di quanto previsto dal Codice del consumo, come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

L'**articolo 3** incide sui presupposti di ammissibilità del piano disciplinato dall'articolo 7 della legge. Il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, entro il limite dell'importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l'ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Analoga proposta di piano è previsto espressamente che possa essere avanzata dal consumatore.

E' aumentato a cinque anni il periodo precedente alla proposta nel corso del quale il debitore non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi.

Viene aggiunta una ulteriore condizione di ammissibilità della proposta rappresentata dal fatto che il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione dell'accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Viene chiarito con espressa disposizione normativa che l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi.

Una specifica condizione di inammissibilità è introdotta per il consumatore, al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale in funzione del giudizio di omologazione del piano che prescinde, in tal caso, da un accordo.

L'**articolo 4** dello schema di disegno di legge apporta delle mere integrazioni all'articolo 8 della legge, che delinea il contenuto dell'accordo. Dalla stessa disposizione è operata l'abrogazione del meccanismo di moratoria del pagamento dei creditori estranei all'accordo, in conseguenza della determinante modifica in chiave concordataria della procedura di composizione della crisi.

L'**articolo 5** apporta modifiche di dettaglio all'articolo 9 della legge, che regola il deposito della proposta e stabilisce che alla proposta di piano il consumatore deve allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: - le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; -

l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; - la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La ragione di siffatta penetrante modifica discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori.

L'**articolo 7**, incidendo sull'articolo 9 della legge, apporta modifiche al procedimento di omologazione dell'accordo del debitore non consumatore, stabilendo: - che la comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza avvenga almeno trenta giorni prima della stessa, onde garantire il diritto ad un pieno contraddittorio; - che tra il giorno del deposito della proposta ed il giorno dell'udienza non debbono intercorrere più di sessanta giorni; - che il giudice può assegnare al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Viene stabilito, ad integrazione della pubblicità disposta dal giudice, che il decreto di fissazione dell'udienza sia trascritto, a cura degli organismi di composizione della crisi presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati.

E' prevista la nullità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice dopo il provvedimento di sospensione e blocco delle procedure esecutive individuali, dei sequestri conservativi e degli acquisti di diritti di prelazione.

L'**articolo 8** dello schema di disegno di legge apporta modifiche alla disposizione dell'articolo 11 della legge in materia di raggiungimento dell'accordo sulla proposta del debitore non consumatore. In particolare viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore; è abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori; è chiarito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

L'ipotesi di revoca di diritto dell'accordo è estesa all'ipotesi in cui i pagamenti previsti dal piano non siano eseguiti, nel termine stabilito di 90 giorni nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e non solo, come attualmente nella legge, verso le agenzie fiscali e gli enti previdenziali.

E' inoltre aggiunta un'ulteriore ipotesi di revoca dell'accordo nel caso in cui risultino compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni previste per l'ammissibilità della proposta.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 12 della legge sul giudizio di omologazione dell'accordo, che implica la verifica della fattibilità del piano e dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati (tributari e previdenziali) da pagare integralmente. In caso di opposizione dei creditori o di qualunque interessato, è operato dal tribunale un giudizio di convenienza del piano in relazione alle possibilità di realizzo offerta dall'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (c.d. giudizio di *cram down*).

Lo stesso articolo 12 della legge è modificato nel senso di prolungare a tre anni la durata del blocco delle azioni esecutive o conservative quale conseguenza dell'omologazione dell'accordo.

E' espressamente limitata la possibilità di aggressione dei beni e dei crediti oggetto del piano nei confronti dei creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della proposta.

In caso di fallimento del debitore, è garantita l'esclusione dell'azione revocatoria sugli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato.

L'**articolo 11** innesta nel tessuto normativo della legge n. 3/2012 due articoli (12-*bis* e 12-*ter*) riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell'omologazione del medesimo piano.

Il procedimento di omologazione della proposta del consumatore è concentrato tendenzialmente in un'unica udienza, all'esito della quale, il tribunale deve assumere una decisione fondata su un

giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento. Il nuovo articolo 12-ter della legge regola gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sulla stessa linea di quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore non consumatore.

L'esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore sono regolati dagli articoli 13, 14 e 14-*bis* della legge e raccolti nel § 4 come introdotto dall'**articolo 12** dello schema di disegno di legge.

Alle ipotesi già previste di revoca, annullamento e risoluzione dell'accordo del debitore, viene specificamente dettata la disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (art. 14-*bis* della legge introdotto dall'**articolo 15**).

E' inserita (**articolo 16**) nella struttura del testo della legge n. 3/2012 una sezione seconda (artt. 14-*ter* – 14-*duodecies* della legge), che introduce una alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi al fine di rendere operativo il giudizio di *cram down* rimesso al giudice in sede di omologazione.

Nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l'omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni.

La procedura di liquidazione, aperta con decreto, è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.

Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l'apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo.

Una sezione terza introdotta dal disegno di legge illustrato (**articolo 17**) riunisce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi. E' disciplinato l'organismo di composizione della crisi (art. 15 della legge), analogamente a quanto già previsto nella legge n. 3/2012 ed è infine regolato, in analogia con al disciplina fallimentare, il procedimento di esdebitazione del debitore (art. 16 della legge). Novità che si impone quale conseguenza della diversa natura del procedimento come regolato nella proposta di legge, ove è stabilito la proposta vincoli anche i creditori che manifestino opposizione al piano (salvo il giudizio per l'appunto detto di *cram down*).

Le disposizioni comuni sono completate con il richiamo delle sanzioni penali (art. 17 della legge) già previste a carico del debitore e dei componenti degli organismi di composizione della crisi, emendate nella sola parte in cui sono altresì previste sanzioni a carico dei liquidatori nominati dal tribunale nel corso delle procedure, ovvero del gestore della liquidazione designato dal debitore, nonché del professionista che svolge le funzioni dell'organismo di composizione della crisi.

L'**articolo 18** dello schema reca una norma transitoria per la quale le disposizioni modificative della legge si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa in esame, attraverso opportune modifiche ed integrazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, interviene al fine di porre rimedio anche alle situazioni di sovraindebitamento del consumatore, inteso come debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Si evidenzia in premessa che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né minori entrate per l’Erario.

Con riferimento all’articolo 3, in materia di presupposti di ammissibilità dell’accordo, si segnala preliminarmente che i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, non possono essere oggetto di decurtazione nel piano, che può prevedere eventualmente la sola dilazione dei pagamenti. Si evidenzia inoltre che la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio (quali i crediti erariali, previdenziali e assistenziali) si verifica solo ed esclusivamente nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene stesso.

Ulteriori garanzie in materia di tutela dei crediti impignorabili o muniti di privilegio si rinvencono dal disposto del comma 1, lettera a) dell’articolo 9, con la verifica da parte del giudice della fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei suddetti crediti e in cui si prevede che il creditore o qualunque altro interessato, ha facoltà di contestare la convenienza del piano. In tal caso il giudice può comunque omologare il piano qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria dei beni posti a garanzia della procedura.

Si evidenzia, quindi, che eventuali decurtazioni di somme esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, contenute nel piano del consumatore, non determinano effetti reali di decremento di entrate, ma ipotesi di minor gettito di natura puramente nominale.

Con specifico riferimento agli adempimenti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione (articolo 11) dell'accordo raggiunto con i creditori nonché quelli relativi alla revoca dell'accordo e alla eventuale liquidazione del patrimonio (articolo 15), si conferma che gli stessi potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, trattandosi di una limitata attività istituzionale tale da non ingenerare modifiche sostanziali sui carichi di lavoro e sull'organizzazione degli uffici giudiziari interessati.

In relazione alle disposizioni concernenti gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (articolo 17), si segnala che la relativa costituzione è già prevista dall'articolo 15 della legge n. 3/2012. Al riguardo si conferma che tali organismi verranno costituiti nell'ambito di enti pubblici, camere di commercio e ordini professionali senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che le indennità spettanti agli organismi di cui sopra saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Si segnala inoltre che le attività connesse alla istituzione e alla gestione del registro dei citati organismi possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze proprie di questa amministrazione Dipartimento affari di giustizia – Direzione Generale della giustizia civile.